

AMMINISTRATORI

Niente diffamazione per il sindaco che critica il ricorso al Tar come spreco di soldi pubblici

Non commette diffamazione il sindaco che affigge un volantino dove stigmatizza come «spreco di denaro pubblico» il ricorso al Tar proposto da un'associazione contro le varianti stabilite dal Comune al Piano regolatore generale. E, anche se il ricorso è stato poi accolto. Così la [Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 12013/2017](#) depositata ieri, respinge le lamentele dei due rappresentanti dell'associazione presa di mira dalle critiche del sindaco che avevano denunciato per diffamazione.

La vicenda

Al primo cittadino venivano contestati come diffamatori tanto il volantino affisso in giro nel piccolo Comune, dove i ricorrenti per cassazione erano additati per aver costretto il Comune a sostenere le spese legali per la difesa, quanto per un articolo di taglio satirico che definiva «Don Rodrigo di turno» uno di loro due. In primo grado il sindaco veniva condannato solo per il volantino e non per l'articolo dove chiaramente la satira faceva emergere una critica legittima anche se in una forma «graffiante» e che, inoltre, non identificava direttamente il personaggio a cui era rivolta.

Il diritto di critica

La Cassazione dà invece ragione al giudice di appello che aveva scagionato dal reato di diffamazione il primo cittadino anche per le posizioni espresse attraverso il volantino definendo tale attività come legittimo esercizio del diritto di critica. La critica politica cioè l'espressione di un giudizio di opportunità su comportamenti altrui non è lecita solo quando è rivolta verso chi ricopre cariche elettive, ma anche quando proviene da chi è stato eletto. La diffusione del volantino era avvenuta dopo il diniego di sospensiva da parte del Tar, che però aveva successivamente accolto il ricorso dell'associazione. I privati coinvolti dalla vicenda volevano far emergere dall'accoglimento del ricorso davanti al Tar l'ingiustizia del giudizio espresso dal sindaco, che si era spinto ad asserire: «vergognatevi». Ma la Cassazione respinge l'argomento affermando che per l'individuazione del reato rileva il momento storico in cui si realizza la condotta. E, quindi, il sindaco in quella fase poteva ben credere che il ricorso contro le varianti al Prg approvate, fosse un'inutile contestazione che comportava un altrettanto inutile dispendio di denaro pubblico.

Fonte: Il Sole 24 Ore del 17/05/2017

Autore: Paola Rossi